



Regione MARCHE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 – BANDO MISURA 12 - INDENNITÀ NATURA 2000 E INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA
QUADRO SULLE ACQUE (ART. 30)

Sottomisura 12.1 – Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna

Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo

Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite

Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti

Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive

Obiettivi

La sottomisura è finalizzata a compensare in tutto o in parte gli svantaggi causati da specifici vincoli obbligatori che debbono essere rispettati dagli agricoltori nelle zone interessate dall'attuazione della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante al conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi eco sistemici e sostengono una gestione sostenibile delle risorse.

Destinatari del bando

- agricoltori ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- organismi deputati alla gestione delle Aree Natura 2000 solo se possessori delle superfici oggetto di aiuto.

Annualità

2020

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a € 172.480,00 di quota FEASR, pari a € 400.000,00 di spesa pubblica per l'anno di impegno.

Scadenza per la presentazione delle domande

15/05/2020

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Pietro Politi

tel. 071/8063520; pietro.politi@regione.marche.it

Indice

1.	Definizioni	4
2.	Obiettivi e finalità	5
3.	Ambito territoriale	5
4.	Dotazione finanziaria	6
5.	Descrizione del tipo di intervento	6
5.1.	Condizioni di ammissibilità all'aiuto	6
5.1.1.	<i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	6
5.1.2.	<i>Requisiti dell'impresa</i>	6
5.1.3.	<i>Requisiti del progetto</i>	7
5.2.	Tipologia dell'intervento	8
5.2.1.	<i>Impegni collegati all'attuazione della Misura</i>	8
5.2.2.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR</i>	18
5.3.	Spese ammissibili	18
5.4.	Importi ammissibili e percentuali di aiuto	19
5.5.	Selezione delle domande di sostegno	20
5.6.	Clausola di revisione	20
5.7.	Trasferimento degli impegni	20
6.	Fase di ammissibilità	20
6.1.	Presentazione della domanda di sostegno	20
6.1.1.	<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	20
6.1.2.	<i>Termini per la presentazione delle domande</i>	23
6.1.2.1.	<i>Modifica Domanda iniziale</i>	23
6.1.2.2.	<i>Modifica per ritiro parziale</i>	24
6.1.2.3.	<i>Domanda di modifica ai sensi del § 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014</i>	24
6.1.2.4.	<i>Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)</i>	25
6.1.2.5.	<i>Ritiro totale della domanda</i>	26
6.1.3.	<i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	26
6.1.4.	<i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	27
6.2.	Istruttoria di ammissibilità	29
6.2.1.	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	29
6.2.1.1.	<i>Cause di inammissibilità</i>	29
6.2.2.	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	29
6.2.3.	<i>Richiesta di riesame</i>	29

6.2.4.	<i>Completamento istruttoria</i>	30
6.2.5.	<i>Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità</i>	30
7.	Fase di realizzazione e pagamento	30
7.1.	Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni	30
7.1.1.	<i>Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento</i>	31
7.1.2.	<i>Ritiro totale della domanda</i>	32
7.1.3.	<i>Istruttoria delle istanze di pagamento</i>	32
7.2.	Erogazione dei premi	33
7.3.	Chiusura del procedimento amministrativo	33
7.4.	Controlli e sanzioni	34
7.4.1.	<i>Calcolo delle riduzioni ed esclusioni</i>	34
7.5.	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	35
8.	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	35

ALLEGATI

Allegato A Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà **relativa agli estremi di presentazione di documentazione all'ente gestore**

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti¹;

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche;

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004;

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura;

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento;

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale²;

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA allevate;

¹ Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma;

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale;

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione;

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della Lr. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino);

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

Unità Bestiame Adulto (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale unità di misura deriva dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali in unità convenzionali (UBA) attraverso l'applicazione di coefficienti di conversione definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

Uso: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

2. Obiettivi e finalità

La sottomisura è finalizzata a compensare in tutto o in parte gli svantaggi causati da specifici vincoli obbligatori che debbono essere rispettati dagli agricoltori nelle zone interessate dall'attuazione della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE) e della Direttiva riguardante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

Le azioni introdotte attraverso i piani di gestione o le misure di conservazione nelle aree Natura 2000 mirano a tutelare la biodiversità naturale, creano importanti servizi eco sistemici e favoriscono una gestione sostenibile delle risorse.

3. Ambito territoriale

In base alle misure di conservazione emanate sui territori all'interno delle aree della Rete Natura 2000 e ai vincoli che si configurano come pratiche agricole obbligatorie le specifiche azioni si possono attivare sui siti Natura 2000 come di seguito riportato:

- L' **Azione 1)** è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310019, IT5310031, IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
- L' **Azione 2)** e l' **Azione 3)** sono attive in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5320005, IT5320006, IT5320007, IT5320015
- L' **Azione 4)** è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320001, IT5320010, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5320014, IT5320018, IT5330009, IT5330015, IT5330025, IT5330026
- L' **Azione 5a)** è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5340003, IT5340021
- L' **Azione 5b)** è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5320009, IT 5330024
- L' **Azione 6)** è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330001, IT5330003, IT5330005, IT5330008, IT5330009, IT5330011, IT5330012, IT5330015, IT5330016, IT5330027, IT5330018, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330028, IT5330029, IT5330030, IT5340004, IT5340011, IT5340015, IT5340016
- L' **Azione 7)** è attivata in conseguenza delle misure di conservazione attive all'interno dei siti IT5310003, IT5310004, IT5310005, IT5310026, IT5320011, IT5320012, IT5320013, IT5330008, IT5330009, IT5330015, IT5330021, IT5330022, IT5330023, IT5330025, IT5330026, IT5330029, IT5330030, IT5340016

4. Dotazione finanziaria

Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro 400.000,00 per la copertura finanziaria dell'annualità di impegno delle domande di sostegno riconosciute finanziabili.

La dotazione finanziaria totale ammonta a € 172.480,00 di quota FEASR, pari a € 400.000,00 di spesa pubblica per l'annualità di cui al presente bando.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

I destinatari del bando sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile o gli organismi deputati alla gestione delle Aree Natura 2000 se possessori delle superfici oggetto di aiuto.

5.1.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno:

1. le superfici oggetto della domanda di sostegno devono risultare in godimento alla data del 15/05/2020;
2. le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale;
3. le superfici oggetto della domanda di sostegno devono quindi essere situate sui territori delle aree Rete Natura 2000 della Regione Marche;
4. il sostegno è concesso sulla base degli impegni stabiliti dagli atti relativi alle misure di conservazione sito specifiche emanati dai Soggetti gestori delle aree Rete Natura 2000;
5. Il sostegno è concesso alle sole superfici all'interno della Rete Natura 2000 su cui insistono tali specifici vincoli con atti adottati dai Soggetti gestori che stabiliscono le norme di conservazione.

5.1.3. *Requisiti del progetto*

- Per le superfici interessate al pascolamento inerenti conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000 in cui si applica l'Azione 1) alla domanda deve essere allegato il progetto aziendale (PIANO DI PASCOLAMENTO) firmato da un tecnico abilitato che deve riportare il piano di turnazione del pascolo. Il pascolamento deve essere organizzato attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del servizio, superfici pascolive di estensione tali da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Il progetto deve riportare:
 - o Il CUAA e denominazione del beneficiario
 - o i dati della consistenza zootecnica e superfici per stabilire il carico di bestiame
 - o indicare la durata del pascolamento
 - o una mappa con l'indicazione della suddivisione delle aree di pascolamento (delimitazione e superficie)
 - o l'indicazione delle eventuali aree precluse al pascolamento
 - o l'indicazione della turnazione degli animali nelle aree identificate ed i periodi in cui è presumibilmente prevista la presenza del bestiame (a meno di eventuali modifiche dovute a situazioni contingenti)
 - o l'indicazione delle aree sottoposte ad eventuali interventi agronomici (es. eliminazione meccanica delle specie invasive, l'indicazione delle aree dove vengono effettuati interventi di dispersione delle deiezioni o trasemine)
- Per gli interventi previsti dalle misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna (Azione 2) per cui il sito natura 2000 è stato designato, è necessario presentare in allegato alla domanda una relazione firmata da un tecnico abilitato con la planimetria catastale con l'individuazione delle superfici interessate dagli impegni, e la delimitazione delle fasce inerbite.
- Per gli interventi previsti dalle misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0 (Azione 3) per cui il sito Natura 2000 è stato designato, è necessario presentare in allegato alla domanda una relazione firmata da un tecnico abilitato con la planimetria catastale in cui devono essere riportate le fasce inerbite durevoli e l'habitat forestale di riferimento.
- Per l'azione 4) è necessario presentare, in allegato alla domanda, il piano di pascolamento quinquennale, firmato da un tecnico abilitato che deve avere tutte le caratteristiche descritte nell'azione.

- Per l’Azione 5 a) è necessario presentare una cartografia dove deve essere riportata la fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi. Nella cartografia dovrà essere indicata la lunghezza delle stesse.
- Per l’Azione 5 b) è necessario presentare una cartografia dove deve essere riportata la fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall’ente gestore. Nella cartografia dovrà essere indicata la lunghezza delle stesse.
- Per l’Azione 6) deve essere allegato un progetto firmato da un tecnico abilitato che, tenendo conto dell’area individuata dall’ente gestore oggetto di intervento, descriva e localizzi le operazioni di decespugliamento, o gli estremi della presentazione del piano di decespugliamento trasmesso all’ente gestore al fine di permettere l’acquisizione d’ufficio della documentazione relativa. La superficie richiesta non deve essere stata oggetto di domanda per la medesima Azione nelle due annualità precedenti.
- Per l’Azione 7) devono essere indicati gli estremi del progetto trasmesso all’ente gestore al fine di permettere l’acquisizione d’ufficio della documentazione relativa.

5.2. Tipologia dell’intervento

5.2.1. Impegni collegati all’attuazione della Misura

Il beneficiario del sostegno è compensato per le seguenti azioni:

Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

1. Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa, per lo specifico appezzamento in questione, nei precedenti 4 anni
2. Nelle aree interessate dall’invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachipodium* sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l’alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare
3. Controllo meccanico delle specie arbustive che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510 (es. *Juniperus* sp.pl.) per il miglioramento qualitativo dei pascoli estensivi ai fini della diffusione delle essenze protette negli Habitat 6210 e 6510
4. Raccolta del fiorume su una superficie, destinata a tale scopo, di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine;
5. Realizzazione del piano di pascolamento aziendale firmato da un tecnico abilitato e sua applicazione mediante uso delle recinzioni o la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento
6. Entro il termine dell’utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati gli interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
 - a. dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
 - b. miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell’ambito dell’impegno di cui al punto 4) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui al precedente punto 2), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Ai fini della concessione degli aiuti, debbono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:

- il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera, in accordo con quanto definito dalle misure di conservazione del sito, deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/ha escludendo dal calcolo le tare;
- la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda con riferimento esclusivo ai capi bovini, equini ed ovi-caprini.

Tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto

Il carico UBA/ha è calcolato in base ai dati riportati nella BDN, BDE ecc. e alle superfici a pascolo presenti nel fascicolo aziendale. Per il calcolo del carico di bestiame saranno prese in considerazione le UBA aziendali date da bovini, ovicaprini, equidi. Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella seguente:

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equidi di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e Caprini	0,15 UBA

Tabella 4, allegato 1, Dm 7 aprile 2006

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna

- Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

d. Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Per quanto riguarda la creazione di fasce inerbite di cui ai punti c) e d) la superficie oggetto di impegno deve essere collocata al di fuori della superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone definite ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 Allegato II. Inoltre tali fasce non possono essere riconosciute come pratiche equivalenti per il riconoscimento delle "Aree di interesse ecologico" ai fini del soddisfacimento dell'impegno di *greening* introdotto con Reg. 1307/2013 capo 3 art. 43 e 46.

Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0

- Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
La superficie oggetto di impegno "creazione fasce inerbite" deve essere collocata al di fuori della superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone definite ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 Allegato II. Inoltre tali fasce non possono essere riconosciute come pratiche equivalenti per il riconoscimento delle "Aree di interesse ecologico" ai fini del soddisfacimento dell'impegno di *greening* introdotto con Reg. 1307/2013 capo 3 art. 43 e 46.

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte (piano di pascolamento) per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo. Il piano deve contenere i seguenti elementi:

Nome azienda - CUA.

Descrizione azienda: conduzione, SAU, UBA, titolo di possesso, ettari di superficie a pascolo da fascicolo aziendale, altre superfici a pascolo, periodo di pascolamento.

Quadro riassuntivo di tutte le particelle condotte dall'azienda distinte per superficie e tipologia di utilizzo del suolo e calcolo delle superfici foraggiere aziendali, distinte in superfici interne ed esterne al SIC/ZPS.

Cartografia a livello aziendale o per comprensorio nelle situazioni di pascolo collettivo: su base CTR in scala 1: 10.000 individuare le superfici a pascolo, con sovrapposte la cartografia fitosociologica fornita dall'Ente Gestore; su base catastale (1:2000 o altra scala idonea) individuare le diverse formazioni vegetali e le diverse tipologie di impegno da attuare e suddivisione dei lotti di pascolamento:

- quota superiore a 1000 m s.l.m.;
- aree invase da *Brachypodium* sp. pl., cardi ed altre specie erbacee invasive di cui si intende effettuare la gestione;
- aree invase da specie arbustive di cui si intende effettuare la gestione;
- aree in cui a rotazione viene effettuato l'anticipo del pascolo al 15 maggio.

Individuazione delle aree a rischio di erosione.

Descrizione dello schema di utilizzo del pascolo (carico di bestiame totale, n° dei lotti, sequenza di occupazione dei lotti, durata del pascolo totale e parziale, carico UBA/lotto) ed eventuali modalità di delimitazione dei lotti (recinti fissi, mobili, pascolo guidato, ecc.).

Il piano ha valenza quinquennale.

Azione 5 a) relativa alla realizzazione di una fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri.

Azione 5 b) fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore. Per la creazione delle fasce dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- seminare le seguenti essenze: miscuglio di trifogli (*Trifolium repens* L., *Trifolium pratense* L.), medica (*Medicago sativa* L.), lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.), sulla (*Hedysarum coronarium* L.) e colza (*Brassica napus* L. v. *oleifera* DC.);
- sfalciare la superficie inerbita una sola volta nell'anno, dopo il 31 luglio di ogni anno;
- non ottenere alcuna produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il pascolo;
- divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione.

L'Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti prevede quanto segue.

Decespugliamento parziale degli arbusti negli arbusteti e praterie, sia naturali che post-culturali, presenti nel sito. Il taglio degli arbusti dovrà essere effettuato al livello del colletto e potrà prevedere anche la trinciatura. Il materiale di risulta dovrà essere completamente asportato o nel caso di trinciatura sparso nell'area circostante.

Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi previsti all'interno delle diverse aree. Le aree di intervento sono individuate dall'ente gestore con specifica cartografia o a seguito di uno specifico progetto di decespugliamento che dovrà essere trasmesso all'ente gestore. In ogni caso per tutte le aree sono previsti anche interventi da effettuare negli anni successivi al primo per evitare la ricrescita delle essenze legnose che dovranno pertanto essere specificate in apposito progetto. La superficie minima di intervento prevista per questa azione è pari a 1 ettaro.

L'Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive prevede quanto segue.

Gestione delle popolazioni di brachipodio, dei cardi e di altre specie erbacee invasive in tutti gli arbusteti e le praterie, sia naturali che post culturali, presenti nel sito. Gli interventi dovranno essere realizzati in due fasi: intervento meccanico primaverile-estivo o estivo (a seconda delle aree) nel primo anno, con asportazione o trinciatura del materiale sfalciato seguito da pascolo nella stagione autunnale, nel primo anno, e pascolo da Maggio a tutto Luglio nei 3 anni successivi a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Nella gestione di specie rizomatose come asfodelo e felce aquilina lo sfalcio meccanico, seguito dal pascolo di erbivori domestici deve essere ripetuto in tutti gli anni previsti dall'intervento di recupero dell'habitat.

Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando i periodi e le soglie di intervento previsti all'interno delle diverse aree. Le aree di intervento devono essere individuate da uno specifico progetto trasmesso all'ente gestore di durata almeno quadriennale.

Informazioni specifiche della misura

Baseline impegni Azione 1

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio.	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno	Regolamenti comunali di Polizia rurale fissano generalmente alla data del 31/05 per pascoli al di sopra dei 1000 m. e al 15/05 dagli 800 m.	La normale pratica agricola è quella prevista dai regolamenti comunali citati.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Presenza della documentazione di pascolamento Documenti di monticazione e demonticazione	Impedendo il pascolamento nel periodo della fioritura si favorisce la disseminazione delle essenze autoctone dei pascoli e il mantenimento delle specie protette degli habitat 6210 e 6510.
Periodo di pascolamento recintato al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili ed invasive (es. <i>Brachipodium</i> sp.pl.)	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella normale pratica si permette agli animali di pascolare le essenze pabulari più gradite.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	Con la corretta gestione delle mandrie si cerca limitare la diffusione delle essenze vegetali che, essendo meno appetibili, invadono il cotico erboso limitando la biodiversità e vegetale caratteristica delle praterie semi-naturali.
Controllo meccanico degli arbusti che tendono ad invadere le praterie Habitat 6210 e 6510 (trinciatura, gestione trinciato e manutenzione pascolo)	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Generalmente, le normali pratiche agricole sono limitate a sfalci utili ad un livello minimo di mantenimento del pascolo. Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva. Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	Con la diminuzione degli allevamenti nelle zone montane si assiste al degrado delle praterie e all'avanzare delle specie arbustive che lasciano poi spazio al bosco. Ciò minaccia la stabilità delle praterie ed in particolare degli habitat che si sono creati anche grazie alla presenza degli animali al pascolo. L'intervento ha l'obiettivo di impedire la perdita

			conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate.		di habitat attraverso il maggiore impegno di mezzi e manodopera necessari ad effettuare le operazioni di decespugliamento richiesto per recuperare ambienti degradati.
Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella pratica normale non si effettua tale operazione	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	La raccolta di essenze autoctone protegge la biodiversità delle praterie e garantisce l'adattabilità delle essenze vegetali nelle operazioni di trasemina.
Realizzazione del piano di pascolamento aziendale che individua anche le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione	Controllo della completezza del piano di pascolamento con l'indicazione degli interventi previsti e localizzazione Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel piano di pascolamento	La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione delle mandrie e il mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere
interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli: - dispersione delle deiezioni - trasemina con il materiale raccolto dalle superfici a fiorume	CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2 CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20		Normalmente non effettuata o circoscritta a limitati interventi presso i punti di abbeverata	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	

	del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 Le suddette norme sono pertinenti relativamente al divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente				
carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha			Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva.	Controlli amministrativi con la Banca dati degli allevamenti (BDN) e le superfici a pascolo presenti nel fascicolo aziendale	Il carico è stabilito dalle norme di conservazione in funzione delle esigenze di mantenimento dell'habitat. Utile al mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Baseline impegni Azione 2

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente al termine del ciclo colturale dopo la raccolta e prima della data imposta dalla misura si effettuano le lavorazioni agronomiche.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità attraverso la protezione della fauna selvatica consentendo l'alimentazione e rifugio.
Trebbiatura dei cereali autunno	Non pertinente:		Normalmente effettuata ad altezza inferiori a 10	Verifiche in loco anche mediante accordi che	Mantenimento della biodiversità

vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri	non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		cm.	comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	attraverso la protezione della fauna selvatica consentendo l'alimentazione e rifugio
Creazione di fasce inerbite di larghezza pari a 6 metri e lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Larghezza di 4 metri per 150 metri nelle zone montane.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso le fotointerpretazioni gis Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica
Creazione di fasce inerbite che affiancano aree umide o falesie, di larghezza pari a 20 metri.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni GIS e documentazione cartografica Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica L'effetto secondario sulla tutela del suolo attraverso la protezione dall'erosione

Baseline impegni Azione 3

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione.	BCAA 1 – Costituzione fasce tampone lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni GIS e documentazione cartografica Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controllo	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica

Baseline impegni Azione 4

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione di aree Natura 2000 – Azione 4-	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Normalmente effettuato il pascolo libero senza criteri di rispetto ambientale e senza la definizione di un piano di turnazione	Controllo della completezza del piano di pascolamento con l'indicazione degli interventi previsti e localizzazione	La presenza di un piano pascolamento garantisce la corretta gestione delle mandrie e il mantenimento della biodiversità attraverso l'esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione del rinnovo del cotico erboso e dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere

Baseline impegni Azione 5

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione di aree Natura 2000 – Azione 5	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite	BCAA 1 – Costituzione lungo i corsi d'acqua di larghezza pari a 5 metri. (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)		Art. 43 e 46 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – aree di interesse ecologico (l'azione non consente la sovrapposizione con tali superfici che si collocano al fuori di quelle impegnate)	Verifiche attraverso fotointerpretazioni Gis e documentazione cartografica Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controllo	Mantenimento della biodiversità in termini di ricchezza floristica e faunistica

Baseline impegni Azione 6

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione di aree Natura 2000 – Azione 6	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Recupero delle aree di prateria invase da arbusti	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Generalmente, le normali pratiche agricole sono limitate a sfalci utili ad un livello minimo di mantenimento del pascolo. Il DM 1420/2015 art. 3 stabilisce l'attività minima nei prati permanenti stabilendo il pascolamento con carico minimo di 0,2 UBA/ha e lo sfalcio come operazione sostitutiva. Art. 43 e 45 del Reg. 1307/2013 – pagamento pratiche benefiche per il clima e l'ambiente – prati permanenti. Divieto di conversione dei prati permanenti situati nelle zone designate.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel progetto di decespugliamento	Con la diminuzione degli allevamenti nelle zone montane si assiste al degrado delle praterie e all'avanzare delle specie arbustive che lasciano poi spazio al bosco. Ciò minaccia la stabilità delle praterie ed in particolare degli habitat che si sono creati anche grazie alla presenza degli animali al pascolo. L'intervento ha l'obiettivo di impedire la perdita di habitat attraverso il maggiore impegno di mezzi e manodopera necessari ad effettuare le operazioni di decespugliamento richiesto per recuperare ambienti degradati.

Baseline impegni Azione 7

DESCRIZIONE IMPEGNI Misure di conservazione di aree Natura 2000 – Azione 7	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	ALTRE NORMATIVE NAZIONALI /REGIONALI	PRATICHE AGRICOLE NORMALI ATTIVITÀ MINIME PRATICHE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE	VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO
Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive	Non pertinente: non ci sono specifiche norme di condizionalità collegate a questo impegno		Nella normale pratica si permette agli animali di pascolare le essenze pabulari più gradite.	Verifiche in loco anche mediante accordi che comportino l'uso degli esiti di controlli effettuati dall'Ente gestore dell'area (o di altri Enti preposti) secondo un piano di controlli Corrispondenza degli interventi con quanto riportato nel progetto trasmesso all'ente gestore	Con la corretta gestione delle mandrie si cerca limitare la diffusione delle essenze vegetali che, essendo meno appetibili, invadono il cotico erboso limitando la biodiversità e vegetale caratteristica delle praterie semi-naturali.

Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è pari a un anno (1) dalla data del 15/05/2020.

5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR

- L'azione 1) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione C) Gestione sostenibile dei pascoli.
- L'azione 4) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione C) Gestione sostenibile dei pascoli.
- L'azione 5) non è cumulabile con la sottomisura 10.1 Operazione B2) Margini erbosi multifunzionali.
- L'azione 1) è cumulabile con l'Azione 2) e con l'Azione 3). Le Azioni 2) e 3) non sono cumulabili tra loro.
- L'Azione 6) e l'Azione 7) non sono cumulabili tra di loro.
- L'Azione 4) è cumulabile con l'Azione 6) e l'Azione 7). In questo caso l'importo complessivo erogabile potrà superare il massimale di 200 € rimanendo comunque al di sotto del massimale previsto dalla scheda di misura in 500 €/ettaro nel periodo iniziale che potrà essere solo il primo anno in cui viene richiesto il contributo per l'Azione 4.

5.3. Spese ammissibili

Sono concesse indennità Natura 2000 annuali per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dall'adozione di pratiche agricole obbligatorie connesse agli obblighi imposti dall'applicazione di misure di conservazione e di tutela delle aree Natura 2000.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni nei limiti delle aliquote massime di sostegno di cui all'allegato II del Regolamento CE 1305/2013 ed ammonta a:

Azione 1) Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000

- 170 Euro per ettaro di superficie a pascolo per il rispetto degli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui alla azione A1). Tale importo è ridotto a 150 Euro nel caso in cui non sia previsto l'obbligo del pascolamento recintato.

Azione 2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna

- 120 Euro per ettaro di superficie a seminativo di cereale autunno vernino per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui alla azione 2), lettere a), b) e c). Tale importo è ridotto a 45 Euro nel caso di deroga al taglio dei cereali a 30 cm e nel caso di altri seminativi;
- 150 Euro ad ettaro per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui di cui alla azione 2), lettera d) (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 2.000 m²).

Azione 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0

- 150 Euro per ettaro di superficie a seminativo per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui alla Azione 3) (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 2.000 m²).

Azione 4) Redazione di piani di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono più di 10 ha di pascolo

- 100 Euro primi 20 ha
- 40 Euro per ulteriori ettari di superficie compresi tra 20-99
- 15 Euro per ulteriori ettari di superficie compresi tra 100-200
- Per ulteriori ettari di superficie interessata dal piano non viene corrisposta nessuna ulteriore indennità.

L'importo complessivo erogabile è pertanto di 6.700 Euro per piani relativi ad aree superiori ai 200 ettari. L'importo viene concesso una tantum nell'anno in cui viene presentata la domanda e non potrà essere presentata nei successivi 5 anni (periodo di validità del piano).

Azione 5) Misure di conservazione relative alla realizzazione di fasce inerbite

- 5 a) 60 Euro ad ettaro per lasciare una fascia non lavorata sul margine superiore dei calanchi pari ad almeno 8 metri (prevedendo che, al fine di permettere il calcolo dell'indennità, ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 800 mq)
- 5 b) 130 Euro per la realizzazione di fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore (prevedendo che, al fine di permettere il calcolo dell'indennità, ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 1.000 mq).

Azione 6) Recupero delle aree di prateria invase da arbusti

- 200 Euro per ettaro di superficie su cui si prevede di effettuare l'intervento di decespugliamento.

Azione 7) Recupero delle aree di prateria degradate dalla presenza di specie erbacee invasive

- 170 Euro per ettaro di superficie su cui si prevede l'attuazione degli interventi.

5.5. Selezione delle domande di sostegno

L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per cui non si procederà alla formazione della graduatoria.

5.6. Clausola di revisione

L'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 non prevede l'applicazione della clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi del presente bando.

5.7. Trasferimento degli impegni

Il beneficiario che, nel corso del periodo annuale di impegno, trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto subentrante sia **agricoltore attivo** ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e assuma a suo carico l'impegno di coltivazione della superficie aziendale per il restante periodo.

Il trasferimento dell'azienda comporta:

- per il cedente l'obbligo di comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta;
- per il subentrante l'obbligo di inoltrare tramite PEC (in Pdf immutabile) alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) contenente l'obbligo di mantenere l'impegno per la durata residua. Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

La presentazione della domanda di indennità compensativa, che è contestualmente una domanda di sostegno e pagamento, avviene in due fasi successive.

Fase 1 – presentazione su SIAN

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende e accreditato dalla Regione Marche; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completa la fase di compilazione della domanda secondo le procedure operative attualmente previste da Agea, salvo aggiornamenti a cui dovrà attenersi.

Nel caso della modalità **a)**: **Il CAA** mandatario stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea che resta agli atti del richiedente, depositata presso il CAA e disponibile per ogni eventuale verifica da parte dell'AdG, e procede infine con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Nel caso della modalità **b)**: **Il Libero Professionista** abilitato stampa il modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*), acquisisce dal beneficiario la sottoscrizione autografa della domanda cartacea e procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

Modalità alternativa, facoltativa, di rilascio con firma elettronica mediante codice OTP

Le istruzioni operative per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento emanate da Agea per l'anno 2020 prevedono, oltre alla firma autografa del produttore sul modello cartaceo, come sopra descritto, anche la possibilità di firma elettronica mediante codice OTP, per il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato).

Per il produttore che intende partecipare al presente bando, l'adozione della firma elettronica è una scelta facoltativa, alternativa alla firma autografa del modello cartaceo.

Attivando la modalità OTP, il sistema verificherà che l'utente sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

I dettagli operativi della firma elettronica, a cui è necessario attenersi, sono pubblicati sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Fase 2 – presentazione su SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale)

L'utente abilitato completa l'iter di presentazione, a pena d'inammissibilità, attraverso la compilazione della sezione relativa ai dati identificativi della domanda, la sottoscrizione della dichiarazione di conferma, il caricamento in allegato nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it> di copia digitale della domanda in pdf rilasciata nel SIAN e il rilascio a sistema, come di seguito descritto:

1 - Compilazione dell'apposita pagina predisposta per il caricamento ove si riporta:

1. Anagrafica della ditta (precaricata da fascicolo [incluso indirizzo pec]);
2. ID della domanda di sostegno presentata su SIAN;
3. Misura e Sottomisura cui si aderisce;
4. Tipologia di domanda (iniziale, modifica)
5. SDA di competenza presso cui è stata rilasciata la domanda su SIAN;

2 - Sottoscrizione da parte del beneficiario, in formato digitale mediante specifica Smart card (Carta Raffaello) o altra carta servizi abilitata al sistema, della dichiarazione:

- ✓ di aver provveduto alla presentazione telematica su SIAN della domanda sopra identificata con l'ID (barcode univoco);
- ✓ di aver sottoscritto con firma autografa il modello cartaceo, che resta disponibile depositato presso il CAA mandatario oppure nel caso di utente abilitato Libero Professionista, che l'istanza caricata nel SIAR per via telematica rappresenta la copia digitale della domanda cartacea sottoscritta con firma autografa, SI _ NO _; oppure
- ✓ di aver adottato la modalità alternativa di firma elettronica e rilascio con OTP SI _ NO _
- ✓ di confermare che quanto contenuto nella domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni che si intendono integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

È a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema SIAR della carta servizi che intendono utilizzare.

3 - Caricamento in allegato di copia della domanda rilasciata su SIAN, nei seguenti formati :

- nel caso in cui l'utente abilitato sia il CAA, il formato è quello standard, cioè il solo pdf della domanda rilasciata su SIAN senza firma; in caso di firma OTP deve essere caricato il pdf della domanda rilasciata su SIAN con l'identificativo della firma OTP;
- nel caso in cui l'utente abilitato sia il Libero Professionista è obbligatorio (salvo il caso di firma OTP) caricare la domanda come scansione del modello cartaceo (copia per immagine) recante la firma autografa, corredata anche dalla scansione del documento di identità; in caso di firma OTP deve essere invece caricato il pdf della domanda rilasciata su SIAN con l'identificativo della firma OTP.

Andranno altresì caricati in allegato i documenti indicati al § 6.1.3..

- **4** - Rilascio telematico su SIAR dei documenti sopra descritti.

Ciascuna domanda di sostegno verrà contraddistinta da un identificativo attribuito da SIAR.

L'iter di presentazione della domanda pertanto sarà completato, **a pena inammissibilità** con la compilazione, la sottoscrizione e il rilascio a sistema del modello SIAR.

Qualora sul SIAR vengano presentate entro i termini stabiliti più domande si considera valida solo l'ultima domanda pervenuta. Analogamente qualora vengano presentate entro i termini stabiliti più domande in conseguenza di modifiche degli articoli 15 e 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, si considera valida solo l'ultima domanda pervenuta.

6.1.2. *Termini per la presentazione delle domande*

La *domanda iniziale* deve essere presentata su SIAN entro il termine del **15/05/2020**.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e quindi fino al **09/06/2020**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno pertanto essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le *domande iniziali*:

- presentate oltre il termine del 09/06/2020;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda iniziale, inoltre, deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il **30/06/2020**. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.1. *Modifica Domanda iniziale*

E' possibile presentare una "domanda di modifica"³ della domanda iniziale, fino al **01/06/2020**, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare, nel campo "*in sostituzione della domanda*", il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire.

Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 01/06/2020 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 09/06/2020.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica:

- presentate oltre il termine del 09/06/2020;
- che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

³ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 paragrafo 1

La domanda di modifica, inoltre, deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre il 30/06/2020. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale⁴ permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande:

- pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La domanda per ritiro parziale deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre tale termine, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.3. Domanda di modifica ai sensi del § 1 bis dell'art. 15 del Reg (UE) 809/2014

È possibile procedere all'applicazione della fattispecie dei controlli preliminari (come previsto nelle istruzioni operative AGEA OP Istruzioni operative N° 15 del 10/03/2020), qualora:

- il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano,
- eviti disparità di trattamento tra i beneficiari,

⁴ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

- poggi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari" di cui all'articolo 15 (1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 rientrano i controlli previsti dai seguenti articoli:

c) 29(1)(c) del Reg. n. 809/2019,

d) 29(1),(e), del Reg. n. 809/2014,

e) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

Pertanto i risultati, determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari, vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 25 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2020. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2020, comunque non oltre la data del 19 giugno 2020.

6.1.2.4. Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida del fascicolo aziendale o qualora venga rilasciata una scheda di validazione con dati ritenuti non corretti a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamento dei sistemi informativi (come previsto al § 4.1 delle istruzioni operative AGEA n. 11/2019), dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Si rimanda al testo della Circolare per le procedure relative.

Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata (§ 4.2 Circolare AGEA n. 11/2019) sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). Le informazioni fornite dall'agricoltore con tale domanda hanno per effetto l'adeguamento della domanda valida alla situazione reale. La Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso il CAA stesso. Il CAA provvede a trasmettere telematicamente i dati della domanda, mediante apposite funzionalità, direttamente tramite il portale SIAN (www.sian.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 in forma telematica presso l'Organismo pagatore AGEA.

Le domande ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 devono essere presentate entro il 30 settembre 2020; la mancata presentazione entro tale data corrisponde ad una dichiarazione di conferma dei dati contenuti nella domanda presentata presso l'OP AGEA con la procedura sopra delineata.

La domanda presentata ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i dieci giorni successivi alla presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre il termine del 10 ottobre, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

6.1.2.5. Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda

A **pena di inammissibilità** della singola Azione corrispondente, alla trasmissione tramite SIAR di copia della domanda andranno allegati i documenti richiesti specificamente per ciascuna Azione.

Si indicano di seguito gli allegati previsti per ogni singola Azione.

- Azione 1): progetto aziendale (PIANO DI PASCOLAMENTO) firmato da un tecnico abilitato
- Azione 2): relazione firmata da un tecnico abilitato con la planimetria catastale con l'individuazione delle superfici interessate dagli impegni, e la delimitazione delle fasce inerbite
- Azione 3): relazione firmata da un tecnico abilitato con la planimetria catastale in cui devono essere riportate le fasce inerbite durevoli e l'habitat forestale di riferimento
- Azione 4): piano di pascolamento quinquennale, firmato da un tecnico abilitato che deve avere tutte le caratteristiche descritte nell'azione
- Azione 5 a): cartografia con riportata la fascia inerbita non lavorata sul margine superiore dei calanchi. Nella cartografia dovrà essere indicata la lunghezza delle stesse.
- Azione 5 b): cartografia con riportata la fascia inerbita di 10 m di ampiezza nelle aree cartografate dall'ente gestore. Nella cartografia dovrà essere indicata la lunghezza delle stesse.
- Azione 6): progetto firmato da un tecnico abilitato che, tenendo conto dell'area individuata dall'ente gestore oggetto di intervento, descriva e localizzi le operazioni di decespugliamento, o la dichiarazione sostitutiva (Allegato A) con riportati gli estremi della trasmissione all'ente gestore del piano di decespugliamento
- Azione 7): la dichiarazione sostitutiva (Allegato A) con riportati gli estremi della trasmissione all'ente gestore del progetto di recupero delle aree di prateria degradate

Per l'Azione 6 e l'Azione 7, in caso di presentazione della documentazione all'ente gestore andrà trasmessa, a **pena di inammissibilità**, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa agli estremi di presentazione di documentazione all'ente gestore (Allegato A).

Qualora la domanda si riferisca ad una sola Azione, la mancata trasmissione degli Allegati richiesti determinerà **l'inammissibilità dell'intera domanda**.

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁽⁵⁾

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda o degli allegati , salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considera errore palese:

- a) la mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- b) la dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- c) l'errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- d) la dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato;

⁵ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC ⁶.

Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni al legale rappresentante della ditta richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare, nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

⁶ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

6.2. Istruttoria di ammissibilità

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 180 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande o, comunque, in caso di ritardo, decorrenti dal giorno di apertura delle funzionalità SIAN.

6.2.1.1. Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste nel presente Bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr. paragr. 6.1.4);

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio, al richiedente, della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

6.2.3. Richiesta di riesame

La richiesta di riesame, deve essere presentata tramite SIAR nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito istruttorio (paragr. 6.2.2).

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della documentazione integrativa o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

La richiesta sarà esaminata dal Comitato di Coordinamento di Misura (CCM), entro i termini previsti per la conclusione del procedimento regionale. Per le domande risultate inammissibili totalmente il relativo provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4. *Completamento istruttoria*

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, una volta ricevuti gli elenchi provinciali entro i 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi provinciali. e, comunque, entro il termine del procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

6.2.5. *Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità*

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Ciascuna domanda presentata ai sensi del presente bando ha il valore congiunto sia di domanda di sostegno che di domanda di pagamento. La valutazione istruttoria della ammissibilità della domanda di sostegno è delegata alla Regione Marche mentre l'Organismo Pagatore AGEA ha la competenza sulla domanda di pagamento.

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2020 sono i seguenti:

- a) **15/05/2020**, per le "Domande iniziali" ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014;
- b) **01/06/2020**, per le "Domande di modifica" ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014, il termine coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento

e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.;

- d) **19/06/2020** per le “domande di modifica ai sensi del § 1 bis dell’art. 15 del Reg (UE) 809/2014”
- e) **30/09/2020** per la Comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

La data di caricamento della domanda ai fini della trasmissione alla Regione Marche è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAR, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la trasmissione delle domande su SIAR per la campagna 2020 sono i seguenti:

- a) **30/06/2020** per le “domande iniziali”;
- b) **30/06/2020**, per le “domande di modifica”;
- c) per le “domande di modifica (ritiro parziale)”, il termine coincide con il decimo giorno successivo alla data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.
- d) **30/06/2020** per le “domande di modifica ai sensi del § 1 bis dell’art. 15 del Reg (UE) 809/2014”
- e) La domanda presentata ai sensi dell’art.4 del Reg. UE 640/2014 del Reg. UE 640/2014 deve essere caricata su SIAR (con le modalità descritte al punto 6.1.1.) entro e non oltre i dieci giorni successivi alla presentazione su SIAN. Le domande presentate oltre il termine del **10 ottobre**, o sottoscritte da persona diversa dalla stessa che ha effettuato la presentazione su SIAN, saranno dichiarate inammissibili.

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Le domande iniziali possono essere presentate su SIAN con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15/05/2020. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 09/06/2020 sono irricevibili.

La presentazione di una “domanda di modifica” oltre il termine del 01/06/2020 comporta una riduzione dell’1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09/06/2020.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 09/06/2020 sono irricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell’intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non è invece prevista la presentazione tardiva delle domande alla Regione Marche, attraverso il caricamento su SIAR. I termini di scadenza riportati ai paragrafi 6.1.2. e 7.1. sono perentori ed il loro mancato rispetto determina l’inammissibilità della domanda.

7.1.2. Ritiro totale della domanda

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue:

1. se le aziende non sono state selezionate nel campione:

- il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione estratto per il controllo in loco;

2. se le aziende fanno parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (a campione e non), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Tale possibilità resta comunque condizionata all'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore Agea.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- controllo della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2020
- verifica della continuità della conduzione e di registrazione dei contratti
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2020.
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);

- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- Verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti sull'applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il D.M. n. 497 del 17/01/2019 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." e s.m.i.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione Marche, sia in caso di pagamento totale del premio richiesto che in caso di pagamento parziale.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario con la presentazione della domanda; gli impegni decorrono dal giorno di scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda, cioè dalla data del 15 maggio 2020.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche al BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

La comunicazione del provvedimento individuale di chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo, e del provvedimento collettivo di chiusura dei procedimenti amministrativi, con esito parzialmente positivo, viene effettuata dalla Regione.

7.4. Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla DGR 1668 del 10/12/2018 e dal D.M. n. 497 del 17/01/2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19bis del regolamento 640/2014 e successive mod. e integr.;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Qualora si constati che la superficie determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'art. 19bis del regolamento 640/2014.

«1. Se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari. La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

2. Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.

3. Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta conformemente al paragrafo 2 e un'altra

sanzione amministrativa di cui al presente articolo e all'articolo 21 deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata in conformità al paragrafo 1 è stata ridotta a norma del paragrafo 2.

4. Se l'importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.»;

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla superficie o al numero di animali, l'aiuto viene ridotto o negato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal D.M. n. 497 del 17/01/2019, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017)..

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

I provvedimenti regionali di autorizzazione al pagamento sono pubblicati sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR 573/2016 e della DGR 1158/2017 e nella sezione Regione Utile del sito istituzionale all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

ALLEGATI

Allegato A Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà **relativa agli estremi di presentazione di documentazione all'ente gestore**